

dinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito.

« Art. 43. Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari

- « a) Del ricorso per annullamento;
- « b) Del ricorso per ritrattazione.

« Essi si possono sperimentare tanto dall'agente dell'amministrazione, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

« Art. 44. Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere, o d'incompetenza per ragione di materia.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrettrabile la cosa giudicata.

Art. 45. L'agente ha diritto di ricorrere alla Corte per ritrattazione nel termine di tre anni quando

- « a) Vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la sentenza.

« Nei primi due casi, il termine decorre dalla notificazione della decisione; nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennale. »

MACCHI, relatore. Domando la parola.

Per un errore di stampa si è ommesso l'ultimo alinea dell'articolo tal quale è nel progetto proposto dal Ministero; per cui la Commissione propone che vi sia aggiunto in questi termini:

« Il giudizio di ritrattazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

CASTELLANO. Nella lettera c) dell'articolo 45 la legge apre l'adito al ricorso per ritrattazione nel caso che si sieno rinvenuti nuovi documenti dopo pronunziata la sentenza.

Io credo che sia insufficiente questa indicazione, e non corrispondente alle norme generali del diritto. Il ricorso per ritrattazione si apre, è vero, nel caso che nuovi documenti si sieno rinvenuti; ma qualora però concorra pure una doppia circostanza, cioè che i nuovi documenti siano *decisivi* e *sottratti* dall'avversario, e la ragione ne è molto semplice ed evidente.

Non si può dare a qualsiasi parte litigante il dritto di rinnovellare il giudizio senza che un motivo sufficiente consigli a farlo, ad onta della pronunziata già passata in giudicato.

Nel caso in esame è dunque necessario che i nuovi documenti non siansi potuti prima produrre per fatto non imputabile a colui il quale avrebbe dovuto produrli; se per contrario la non produzione gli è imputabile, essa equivale a tacita rinunzia dei medesimi, e non dà luogo a tardivo pentimento.

Per conseguenza io credo che la Camera dovrebbe tener conto di questa osservazione, ed emendare la lettera c) dell'articolo 45, nel senso che si apra il giudizio di ritrattazione, nel caso che i documenti nuovi, rinvenuti dopo pronunziata la sentenza, siano decisivi, e non abbiano potuto presentarsi prima indipendentemente dalla volontà di colui che li allega in conforto dello straordinario rimedio al quale ricorre per convellere l'autorità della cosa giudicata.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo emendamento. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

MACCHI, relatore. Questo è precisamente il senso della legge. Il signor Castellano potrà trovare nella relazione che appunto si tratta di documenti trovati per essere stati smarriti, o rimasti giacenti, o nascosti per ragione di forza maggiore. Per cui, solo col leggere la relazione, si comprende che i documenti nascosti per dolo, o comunque siasi per mala fede (cui accenna il deputato Castellano), non sono quelli contemplati dalla legge e non possono quindi valere a far ritrattare il giudizio.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

MINERVINI. La ritrattazione nei giudizi sopra contabilità è ben diversa dalla ritrattazione nei giudizi d'altra materia, ond'è che la ritrattazione comune va soggetta alla condizione che i documenti novelli siano stati perduti per forza maggiore o per colpa dell'altra parte; ma in quanto si tratta di esame di carte, siccome ogni conto mal fatto può rifarsi, e l'errore non è mai elemento morale perchè uno perda e l'altro guadagnasse, nelle leggi d'amministrazione contabile non ci è la ritrattazione secondo le norme del diritto comune; conseguentemente non è da volere adottare le condizioni richieste in quel diritto per le materie contabili.

Quindi io credo che è bene stia la redazione del progetto della Commissione e del Ministero, e pregherei la Camera a non allontanarsene. Sotto questo rapporto non posso dividere l'opinione dell'onorevole mio amico Castellano, perchè, se egli vede la differenza che passa fra il giudizio dei computi e quello sulle altre materie che non riguardano cifre, mi consentirà, spero, di rimanere nella mia, e di non poter seguire la sua opinione nella materia. Un grande principio di morale d'altronde non consente a chicchessia di giovare dell'errore di calcolo.

CASTELLANO. Non mi arrendo alle osservazioni presentate dall'onorevole Minervini, perchè, trattandosi d'amministrazione del pubblico danaro, credo si debba procedere, se non con maggior rigore, almeno con rigore eguale a quello solito ad usarsi nelle questioni che si agitano semplicemente nell'interesse privato. Infatti, nessuno disconverrà che nell'esercizio de' suoi diritti lo Stato non debba tenersi da meno di ogni privato cittadino, e se bisogna porre un termine alle liti, tanto più bisogna far sì che l'azione della Corte dei conti proceda scerverata affatto da impacci, perchè non ne soffra la pubblica amministrazione. Non si dovrebbe adunque aprire indeterminatamente l'adito a questo rimedio straordinario delle ritrattazioni, che sarà sempre meglio circoscrivere nei casi riconosciuti dal rito ordinario.

Persisto quindi nel mio emendamento.

MINERVINI. Questa ragione appunto è dalla legge perfettamente ritenuta, perchè vi dice che il termine decorre dal giorno in che si sono trovati i documenti e si sia pronunziato sul conto; sicchè la ragione più severa che l'onorevole Castellano vorrebbe nella materia dei conti non parmi seriamente da ritenere; in fatto di giustizia di conti è la matematica che dovrebbe decidere, e questa sta tutta per lo